

REGOLAMENTO INCENTIVI ART.113 DEL D.L. 50/2016

Art.1 Principi e costituzione del fondo

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
2. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui all'art. 2 comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale di cui all'art. 3 nella misura dell'ottanta per cento, con destinazione vincolata a uno specifico progetto.
5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art.2 Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento si applica sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione per importi superiori ai 500.000 euro, ovvero di particolare complessità; in quest'ultimo caso il responsabile dovrà indicare in modo puntuale l'eccezionalità e la complessità della procedura che, pur inferiore ai 500.000 euro, giustifichi la figura del direttore dell'esecuzione, con obbligo di espressione di parere vincolante da parte del

responsabile del Settore Risorse umane e del responsabile dei servizi finanziari in considerazione dell'impatto sia della spesa del personale che finanziario. Resta fermo l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti nel Documento Unico di Programmazione.

2. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi:
 - a. i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice;
 - b. le eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza e gli affidamenti diretti;
 - c. le procedure riferite al mercato elettronico e/o discendenti da convenzioni CONSIP.
 - d. i lavori di amministrazione diretta;
 - e. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
3. Inoltre gli incentivi tecnici non si applicano, per espressa previsione del nuovo codice dei contratti, nei seguenti casi:
 - a) agli appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016);
 - b) agli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 comma 2, lett.b) d.lgs.50/2016);
 - c) ai lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 comma 2, lett.d) d.lgs.50/2016);
 - d) ai lavori pubblici di cui i privati assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale o in regime di convenzione (art.1 comma 2, lett.e) d.lgs.50/2016);
 - e) alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (art.1 comma 3 d.lgs.50/2016).
4. Al di fuori delle ipotesi indicate dai commi precedenti, possono essere inclusi negli incentivi tecnici anche le operazioni di partenariato pubblico privato e, in caso in cui il citato incentivo sia posto a carico del privato, il provvedimento deve motivare come tale sacrificio richiesto al privato, nel versamento del corrispettivo dovuto all'ente, sia funzionale all'incentivazione dell'efficienza e dell'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte del lavoro o servizio.
5. Sono esclusi dagli incentivi sia gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, come definiti dalle lettere oo-quater) e oo-quinquies) dell'art. 3 del codice dei contratti pubblici;

Art.3 Destinatari

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono inseriti dal responsabile unico del procedimento nella determina a contrarre attraverso l'individuazione di un "Gruppo di lavoro". Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta;
2. Nella scelta di dipendenti da inserire nel gruppo di lavoro il responsabile deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
 - e. Assenza di condanne ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
3. Il provvedimento di individuazione del Gruppo di lavoro dovrà contenere obbligatoriamente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Con provvedimento motivato, il responsabile può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata.
4. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
5. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale.
6. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, inseriti nel gruppo di lavoro di cui al comma 1.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi.

Articolo 4 - Funzioni tecniche incentivabili

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 5 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
 - a) programmazione della spesa;
 - b) verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direzione dei lavori;
 - f) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
 - g) collaudo tecnico amministrativo;
 - h) collaudo statico;
 - i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, dietro relazione del RUP che dovrà fornire materiale probatorio.
3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa e non possono essere liquidate.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
5. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

6. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, mentre nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Ente.

Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO	PERCENTUALE
Fino a € 500.000	2,00%
Da € 500.001 ad € 1.000.000	1,8%
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,5%
Da € 2.000.000 a € 5.548.000	1,00%
Superiore a € 5.548.000	0,8%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma 1, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella :

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
Responsabile del Procedimento (RUP)	25,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	5,00%
Direttore dei lavori	25,00%
Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	5,00%
Coordinatore sicurezza	10,00%
Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
Collaudo statico	10,00%

Articolo 6 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto

decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono determinate solo per importi superiori ai 500.000 euro, nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO	PERCENTUALE
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,7%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	35,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%

Articolo 7 – Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 8 - Diniego o riduzione dell'incentivo

1. L'incentivo non potrà essere corrisposto nei seguenti casi:
- varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione;
 - ritardi negli affidamenti o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;

Nella liquidazione dell'incentivo è obbligo del responsabile certificare la mancanza o la presenza dei fattori di criticità evidenziati.

2. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto in fase di liquidazione. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata **una penale settimanale dell'uno per cento** sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al

trenta per cento, il Segretario Comunale segnala alla Giunta Comunale tale evenienza, in modo che la stessa possa predisporre l'eventuale turnazione dell'incarico.

3. Il Segretario Comunale terrà conto dell'applicazione di tali penali nella valutazione della performance annuale.
4. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Articolo 9- Modalità e tempistica di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Segretario Comunale, secondo le modalità che seguono:

A) Nel caso di appalti per lavori:

a. per le funzioni di cui alla Tabella inserita all'articolo 4, comma 2, per le attività di incaricato della Programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara; in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b. per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

c. per le successive funzioni di Direttore dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo e ispettori di cantiere) e di Coordinatore sicurezza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

d. per le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

B) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

a. per le funzioni di incaricato della Programmazione della spesa e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, di cui alla Tabella dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

- b. per le funzioni Responsabile del procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al 40%, a conclusione della attività della verifica e conformità dei contratti, in misura pari al restante 60%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- c. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture – e per i Collaboratori del direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o prestazioni di servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo. In caso di appalti pluriennali il dirigente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua in proporzione dell'incentivo.

Articolo 10 – Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% del totale previsto per ogni singola acquisizione da parte del presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili, nel rispetto della normativa vigente e nella misura indicata dal regolamento sul funzionamento della CUC.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 11 – Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:
 - a) in presenza di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.163/06;
 - b) venga certificato, dal responsabile del Settore competente, che nel bando di gara sia stata correttamente inserita, all'interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo per le incentivazioni tecniche;
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art.1 del presente regolamento.
3. Il Segretario Comunale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358

Articolo 12– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicato sul sito informativo istituzionale dell'ente.

